

ACCORDO DI CESSIONE DI DIGESTATI¹

(DM 25.2.2016 – art. 24, c. 1b; DGR n. 1835/2016, art. 16, c.1b; DDR n. 74/2017)

1. La ditta del PRODUTTORE (Denominazione / Ragione sociale della ditta)

Indirizzo (via, n. civico)

Comune Provincia

Partiva IVA CUA

Comunicazione Nitrati presentata alla Provincia di

nella figura del legale rappresentante sig.

2. e la ditta del DESTINATARIO, (Denominazione / Ragione sociale)

Indirizzo (via, n. civico)

Comune Provincia

Partiva IVA CUA

Comunicazione Nitrati presentata alla Provincia di

nella figura del legale rappresentante sig.

convengono e stipulano quanto segue.

Il presente Accordo regola la cessione di DIGESTATO da parte del Produttore al Destinatario, che ne fa

utilizzo agronomico

della quale è responsabile, nel rispetto degli impegni sottoscritti da entrambe le Parti Contraenti e nell'osservanza delle disposizioni nazionali e regionali in materia.

Il Produttore si obbliga a cedere il DIGESTATO al Destinatario, e dichiara che tale materiale ha le caratteristiche di seguito riportate e non contiene sostanze classificabili come rifiuti².

3. MODALITÀ DI CONSEGNA

Il conferimento del DIGESTATO oggetto del presente Accordo avverrà:

Con conferimenti periodici mensili settimanali giornalieri

In un'unica soluzione

Altro (specificare)

4. TIPOLOGIA DIGESTATO: agrozootecnico agroindustriale

5. CARATTERISTICHE: STATO FISICO PESO (kg) VOLUME (m³) QUANTITÀ DI AZOTO (kg)³

Da effluente zoot.⁴ Di altra origine

Palabile

Non palabile

6. DURATA DELL'ACCORDO

Il presente Accordo ha validità dal al

Luogo, Data,

Il Produttore (timbro e firma)

Il Destinatario (timbro e firma)

¹ Il presente Accordo rientra tra gli strumenti predisposti dalla Regione del Veneto per lo sviluppo delle strategie integrate di gestione del digestato ai fini della tutela delle risorse idriche dall'inquinamento da nitrati di origine agricola e della riduzione dei carichi territoriali di azoto da effluenti di allevamento, in conformità con le condizioni previste dagli articoli 184bis e 185 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152/2006 e s.m.i.

² Ai sensi della Parte IV del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

³ La quantità complessiva di azoto annualmente utilizzabile per ettaro deve rispettare gli apporti massimi per coltura stabiliti all'allegato 2a (Tabella MAS) della DGR n. 1835/2016

⁴ Nel rispetto del massimale di 170 kg/ha in ZVN o di 340 kg/ha in ZO, nonché dei limiti della tabella MAS per coltura

QUADRO – IMPEGNI DEI CONTRAENTI

DIRITTI E OBBLIGHI DEL SOGGETTO PRODUTTORE

Il **Produttore**, si obbliga:

- a) a garantire al **Destinatario** la fornitura di digestati conformi a quanto specificato ai Punti 4 e 5;
- b) a consentire al **Destinatario**, in qualsiasi momento, il controllo qualitativo e quantitativo i digestati oggetto della fornitura;
 - c) a stoccare i digestati nelle proprie strutture aziendali, in base a quanto specificato nella Comunicazione Nitrati dell'anno di riferimento, per un periodo di tempo di n. giorni;
 - d) a comunicare formalmente al **Destinatario** – con raccomandata A/R o mezzo equipollente – e con un anticipo di almeno giorni, la data prevista per la cessazione del conferimento del materiale oggetto del presente Accordo, dovuta all'eventuale cessazione dell'attività;
- e) ad allegare alla Comunicazione Nitrati redatta tramite Applicativo regionale la copia del presente atto, sottoscritto dalle parti;
- f) a conservare un originale del presente accordo presso l'azienda e a renderlo disponibile per eventuali controlli.

Il **Produttore** ha il diritto:

- a) di ridefinire la quantità di digestato oggetto del presente Accordo, previo accordo scritto con il **Destinatario**, in funzione cambiamenti gestionali coerenti con le norme di riferimento regionali.

DIRITTI E OBBLIGHI DEL SOGGETTO DESTINATARIO

Il **Destinatario**, si obbliga:

- a) a ricevere dal **Produttore** la quantità di digestato indicata nel presente Accordo, sollevandolo dalla responsabilità derivanti dall'uso agronomico dello stesso digestato;
- b) a stoccare il digestato acquisito nelle strutture aziendali nella propria disponibilità fino alla completamento del periodo minimo di stoccaggio previsto dalla normativa in materia;
- c) ad assicurare la disponibilità di terreni necessari all'uso agronomico del digestato acquisito;
 - d) a comunicare formalmente – con raccomandata A/R o mezzo equipollente – e con un anticipo di almeno giorni, la data prevista per l'eventuale cessazione dell'attività che renda non più possibile ricevere il digestato;
- e) ad allegare alla Comunicazione Nitrati redatta tramite Applicativo regionale la copia del presente atto, sottoscritto dalle parti;
- f) a conservare un originale del presente accordo presso l'azienda e a renderla disponibile per eventuali controlli.

Il **Destinatario** ha il diritto:

- a) di eseguire i controlli sulle caratteristiche di qualità del digestato agro-zootecnico e agro-industriale che ne identificano l'utilizzazione agronomica ai sensi delle disposizioni che ne escludono l'applicazione della Parte IV del D. Lgs. 3 aprile 2066, n. 152. Nell'ipotesi in cui i test riscontrassero valori non conformi a quelli pattuiti con il presente Accordo, l' **Destinatario** provvederà a contestare tale fatto a **Produttore** in forma scritta con raccomandata con A/R – o mezzo equipollente – anticipandone il contenuto anche a mezzo PEC o posta elettronica. L'accertamento della non conformità del digestato fornito costituisce per il **Destinatario** giusta causa di risoluzione del presente Accordo.

CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Qualora una delle Parti subisca un evento rientrante nella nozione di "causa di forza maggiore" – intendendosi per tale ogni evento non cagionato dalla Parte stessa, che non può essere previsto o rimosso, con l'uso dell'ordinaria diligenza e che influisca in modo sostanziale in termini di costi e/o di tempo sulla capacità della Parte che lo invoca di adempiere alle obbligazioni nascenti dal presente Contratto, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: alluvioni, o altre calamità naturali, azioni o decisioni delle Autorità amministrative, sanitarie e giudiziarie pubbliche – dovrà tempestivamente darne avviso all'altra Parte, comunicando la natura dell'evento e la sua importanza. L'avviso deve essere confermato per iscritto anche a mezzo PEC o posta elettronica. In tal caso le obbligazioni nascenti dal presente Contratto restano sospese e nessun inadempimento e/o responsabilità neppure per ritardo potrà essere imputato alla Parte che ha prontamente comunicato l'impossibilità di adempiere per causa di forza maggiore.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Le parti dichiarano di aver reciprocamente ricevuto le informazioni previste dall'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 in ordine al trattamento dei dati personali e prestano il consenso all'utilizzazione, alla trattazione, comunicazione e diffusione dei dati sensibili necessari alla gestione anche amministrativa dei rapporti derivanti dal presente Contratto.

REGISTRAZIONE

Il presente Accordo deve essere registrato in caso d'uso.

Il Produttore (timbro e firma)

Il Destinatario (timbro e firma)

Le parti dichiarano di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c., le clausole di cui al Punto 3 "Modalità di consegna", 6 "Durata dell'Accordo" e al Quadro "Impegni dei Contraenti".

Il Produttore (timbro e firma)

Il Destinatario (timbro e firma)

Luogo

Data